INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E "POLITICITÀ" DEL GIUDICE *

Gabriele Civello **

dis CRIMEN opinioni
14.10.2026

Un illustre esponente della magistratura ha di recente sostenuto che l'attività ermeneutica del giudice, richiedendo una serie di valutazioni assiologiche, di "atti discrezionali" e di bilanciamenti di interessi, sarebbe caratterizzata da una *intrinseca politicità*, da accettare e da accogliere con favore o, comunque, come dato inevitabile; il fatto, cioè, che il giudice si trovi innanzi ad una pluralità di opzioni alternative e potenzialmente equipollenti – ad esempio, una pluralità di "norme" a fronte della medesima disposizione letterale – e debba, dunque, *selezionare l'unica opzione "corretta"* sarebbe un argomento per sostenere e accettare la predetta natura intrinsecamente e inevitabilmente *politica* della funzione magistratuale.

A fronte di ciò, io credo, invece, che "interpretazione" e "politicità" siano due cose che dovrebbero essere tenute distinte: *la prima non è la prova della seconda*.

Per usare una provocazione, anche un direttore d'orchestra *interpreta* la partitura musicale (senza, però, poterne cambiare una sola nota!) e anche un teologo *interpreta* le sacre scritture (senza poterne mutare uno iota!); eppure, la loro attività non può dirsi "politica"; ma fin qui, solo una provocazione e un'iperbole.

Dalla *provocazione* vorrei, allora, passare alla *definizione*.

Cosa è la "politica", secondo il pensiero tradizionale e la filosofia del diritto?

La politica è quell'attività o quella funzione che consiste nell'individuare i *fini* di bene comune – cioè le finalità virtuose per la comunità politica tutta, che permettono alla comunità stessa di conservarsi e, soprattutto, di *ben* conservarsi – e degli opportuni *mezzi* per il perseguimento di tali fini.

Nel pensiero occidentale contemporaneo, la *communis opinio* pressoché pacifica ritiene che il potere politico – come appena definito – spetti ai rappresentanti del popolo democraticamente eletti.

Ora, se questa è la definizione di "politica", io credo che *nessuna* attività interpretativa affidata ai magistrati possa o debba sconfinare nella "politica".

È vero, infatti, che i giudici hanno il compito di interpretare le leggi – cui, pe-

---

* Riflessioni *a latere* del convegno *Il giudice "politico"? La magistratura tra funzione e legittimazione all'indomani del referendum costituzionale*, organizzato il 1° ottobre 2026 dalla Camera Penale Veneziana.

** Professore associato di diritto penale nell'Università degli Studi di Cagliari, avvocato del Foro di Venezia.

raltro, restano sempre *soggetti* ai sensi dell'art. 101, co. 2, Cost. –, ma *questo potere-dovere interpretativo non mi pare che abbia una connotazione "politica" in senso stretto*: il magistrato non ha, infatti, il potere e la legittimazione per stabilire *quale* sia il *bene comune* o i beni comuni, e quali siano i mezzi o gli strumenti più appropriati per il raggiungimento di tale fine-bene.

Il giudice, "semplicemente", *utilizza mezzi giuridici* prestabiliti e preconfenzionati, per perseguire *fini* altrettanto prestabiliti *altrove*, vale a dire nella sede legislativa.

Per usare una metafora o una similitudine di natura "meccanica", è come se il giudice adoperasse degli utensìli – un martello, un cacciavite, etc. – che *non* sono stati progettati e forgiati da lui stesso, ma da *altri* (il legislatore); e tali strumenti devono essere, per di più, usati per *scopi* individuati e selezionati non già dal magistrato stesso, bensì pre-formati dal legislatore nella dialettica democratica tra maggioranza e opposizione.

Altra metafora, in questo caso *aeronautica*: il giudice è come il pilota dell'aereo. Altri ha progettato e fabbricato l'aereo (il mezzo); altri ha deciso la meta del viaggio (il fine). Il giudice ha, dunque, "solo" il delicatissimo e impegnativo compito di condurre *quell'*aereo in *quella* determinata meta.

Fini e *mezzi* spettano al legislatore; l'uso di *questi precisi* mezzi per *quei precisi* fini spetta al giudice.

Certamente poi – come è stato ricordato giustamente dagli illustri relatori – tra i criteri ermeneutici vi sono anche quello *logico* e quello *sistematico*, i quali sembrano "allargare" i poteri del giudice al di là della *littera legis* sancita dal legislatore. Tuttavia, ancora una volta, non mi sembra questo un argomento convincente per rivendicare o, comunque, giustificare un carattere di *politicità* dell'attività giudiziaria, definendolo persino come intrinseco e inevitabile.

Infatti, da un lato, come ben noto, i criteri logico e sistematico non "galleggiano" in una discrezionalità assoluta del giudice, anche in questo caso (in ipotesi) facitore autonomo di fini e di mezzi, ma sono criteri in cui il *logos* e il "sistema" sono già stati valutati e ponderati dal legislatore *in un determinato modo*, vale a dire nel modo sancito dalla legge vigente.

Dall'altro lato, dall'art. 12 delle preleggi ricaviamo due indicazioni altrettanto importanti: anzitutto, il criterio logico-sistematico è sempre *subordinato* e ancillare rispetto al criterio letterale, in quanto nessuna interpretazione logico-sistematica potrebbe mai infrangere *e tantomeno allargare* il testo letterale della legge penale; in secondo luogo, questa disposizione – che Marcello Gallo definiva, a ragione, tra le

più luminose dell'ordinamento vigente – impone al giudice di attenersi all'*«intenzione del legislatore*», non certo alla *propria* intenzione o volontà.

Questo concetto era già stato espresso in modo chiarissimo da Giuseppe Bettiol nel suo *Diritto penale*, e qui leggo testualmente l'ultima edizione del 1982: «L'attività del giudice non si presenta, quindi, come un'attività creativa, originaria [...]. Grispigni ne afferma la natura "conoscitiva" perché l'interpretazione tiene unicamente conto degli scopi che la legge intende perseguire. [Tale ricostruzione] si oppone ad una confusione tra giudice e legislatore non adeguata alla realtà storica, e inoltre è più conforme alla reale natura dell'attività interpretativa, la quale non intende affatto sostituire allo scopo oggettivo della legge lo scopo personale dell'interprete, ma permette solo che l'interprete si avvicini al *telos* della legge con un procedimento che coglie questo nelle sue ultime radici» (*Diritto penale*, XI ed. 1982, 134).

Credo, in definitiva, che richiamare il concetto di *interpretazione* quale argomento retorico per convalidare la ipotetica *politicità* della funzione giudiziaria implichi una sovrapposizione di piani diversi e possa condurre ad allargare le maglie della tipicità penale, violando il principio di legalità: come quando, ad esempio, si sostiene che la rapina sia aggravata e "a mano armata" *ex* art. 628, co. 3, c.p. anche qualora il colpevole abbia puntato sulla schiena della vittima… le proprie chiavi di casa o il dito indice proferendo parole minacciose e chiedendo del denaro. Che si tratti di una condotta-base di rapina *ex* art. 628, co. 1, c.p. non v'è dubbio; affermare, invece, che sussista l'aggravante dell'arma «[vista] la centralità, *teleologicamente funzionale alla massima tutela della vittima*, proprio della necessaria percezione complessiva da parte della persona offesa» (*sic* in Cass. pen., Sez. II, 21 maggio 2026, n. 20653) sembra un chiaro esempio dell'*inversione dei fattori*: il criterio logico-sistematico prende il sopravvento sul criterio letterale, fagocitandolo; la politica criminale prende il sopravvento sul diritto vigente; l'offensività prende il sopravvento sulla tipicità, polverizzandola; il giudice si appropria di spazi che, invece, appartengono alla politica; l'interpretazione giudiziale prende il sopravvento sulla legge, con una palese frizione con l'art. 101, co. 2, Cost.